

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6432 del 17/12/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Rinnovo Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Ditta: Omnia Service S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6635 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciasette DICEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### VISTA:

- la Determinazione dirigenziale n.358 del 10/02/2011, con cui la Provincia di Parma ha rilasciato, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione unica alla ditta OMNIA SERVICE S.r.l., con sede legale in Via Scipione Boffalora n. 82/A, Comune di Salsomaggiore Terme (PR), per l’attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti derivanti dall’attività di demolizione) tramite il mezzo mobile di frantumazione, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori), così identificato:
  - Marca: OM TRACK ULISSE 96F,
  - Matricola: 99A08600T,
  - Anno di costruzione: 2000,
  - Specifiche: potenza motore 156 kW a 2.400 rpm - costituito da: impianto semovente ma che necessita di un trasporto speciale (carrellone a tre assi) per essere spostato da una sede all’altra che sarà eseguito a cura di terzi, frantoio a mascelle ed equipaggiamento per l’abbattimento delle polveri tramite impianto di nebulizzazione ad acqua;
  - possibili ricoveri del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:
    - Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe (lottizzazione Salso 2);
    - Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe (lottizzazione Salso 3);
    - Comune di Busseto (PR) - via Bodoni;
- la successiva Determinazione n. DET-AMB-2016-1520 del 19/05/2016 con cui Arpae SAC di Parma ha

modificato l'autorizzazione di cui alla precedente Determinazione n. 358 del 10/02/2011 includendo anche la matrice emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

- che in seguito a comunicazione di variazione Legale Rappresentante e Sede Legale, Arpae SAC di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2020-2614 del 08/06/2020 ha provveduto a volturare l'autorizzazione rilasciata con Det. n. 358/2011 e s.m.i. alla Ditta OMNIA SERVICE S.r.l., avente sede legale in Strada San Giuseppe n. 24/A - 43039 Salsomaggiore Terme (PR);

#### **CONSIDERATA:**

- la domanda di rinnovo (senza modifiche) dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2020/96713 del 06/07/2020, pervenuta da parte della Ditta "OMNIA SERVICE S.r.l." (cod. fisc./P.IVA: 02096290347), con sede legale in Strada San Giuseppe n. 24/A, loc. Ponteghiara - 43039 Salsomaggiore Terme (PR);

#### **RILEVATO:**

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2020/102184 del 16/07/2020 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che Arpae SAC Parma con nota PG/2021/141927 del 15/09/2021 ha chiesto il parere di competenza di AUSL e del Comune di Salsomaggiore Terme; con nota PG/2021/141920 del 15/09/2021 ha richiesto il parere di competenza di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;
- che AUSL - Distretto di Fidenza SISP e SPSAL ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n.66495 del 30/09/2021 acquisita al prot. Arpae PG/2021/150895 del 30/09/2021, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante del presente atto;
- che il Comune di Salsomaggiore Terme ha espresso il proprio parere favorevole per il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in parola con nota prot. n.27878 del 17/09/2021, acquisita al prot. Arpae PG/2021/143501 del 17/09/2021;
- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2021/183898 del 30/11/2021, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante del presente atto;

#### **CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera:**

- che nella documentazione trasmessa unitamente alla domanda di rinnovo la Ditta ha dichiarato *"l'invarianza della matrice rifiuti e emissioni in atmosfera autorizzate rispettivamente con Det. 358 del 10/02/2011 e DET-AMB-2016-1520 del 19/05/2016"*;

#### **CONSIDERATO, inoltre:**

- che risulta acquisita la Comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 07/12/2021 a carico della suindicata la Ditta OMNIA SERVICE S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta "OMNIA SERVICE S.r.l." con nota del 02/12/2021 firmata dal tecnico incaricato, acquisita al prot. n. PG/2021/186571 del 03/12/2021 ha dichiarato *"... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento"*

telematico: "Rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 smi,"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01200210753569 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;

- risultano assolte le spese istruttorie pari a 402,00 € versate in data 02/07/2020, conformemente al tariffario Arpae voce 12.7.2.1 per il rilascio di nuova autorizzazione unica per impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

#### RITENUTO CHE:

- non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

### DETERMINA

**DI RINNOVARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA** (rilasciata con Determinazione dirigenziale n.358 del 10/02/2011 e ss.mm.) **sino al 08/01/2031**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	<b>OMNIA SERVICE S.R.L.</b>
SEDE LEGALE:	Via san Giuseppe n.24/A, loc. Ponteghiara - 43039 Comune di Salsomaggiore Terme (PR)
P.IVA – C.F.:	<b>02096290347</b>
LEGALE RAPPRESENTANTE:	<b>Fabrizio Scaramuzza</b>
RESPONSABILE TECNICO:	<b>Fabrizio Scaramuzza</b>
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe (lottizzazione Salso 2);</li> <li>- Salsomaggiore Terme (PR) - loc. Ponteghiara, Via San Giuseppe (lottizzazione Salso 3);</li> <li>- Comune di Busseto (PR) - via Bodoni;</li> </ul>

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

Tipo e marca:	OM TRACK ULISSE 96F
Matricola:	99A08600T
Anno costruzione:	2000
Specifiche:	potenza motore 156 kW a 2.400 rpm - Impianto semovente ma che necessita di un trasporto speciale (carrellone a tre assi) per essere

	spostato da una sede all'altra che sarà eseguito a cura di terzi, frantoio a mascelle ed equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite impianto di nebulizzazione ad acqua.
--	--

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Per la matrice recupero rifiuti:**

**DI STABILIRE:**

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	<b>50 t/ora</b> (pari a circa 36 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	<b>420 t/giorno</b> (pari a 300 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	<b>21.000 t/anno</b> (pari a 15.000 mc/anno)

che potranno essere sottoposti a operazione di recupero "R5" esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

<b>Codice E.E.R.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)</b>
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	<b>21.000</b>
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	

- la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 08/01/2031 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma

la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, così come di seguito indicato:

- beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
- scadenza: **08/01/2033**;
- importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
- il riferimento aggiornato al presente atto di autorizzazione;
- che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

**DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2021/183898 del 30/11/2021 (Allegato 2, parte integrante del presente atto);
- di quanto indicato dall'AUSL nel parere di competenza espresso (Allegato 1, parte integrante del presente atto);

**DI VINCOLARE** altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
- c) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- d) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;

- e) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- f) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento della caratterizzazione dei rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “*diversi da...*”) per i quali dovrà essere preventivamente comprovata, prima dell’inizio della campagna, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato;
- g) il gestore dell’impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 4 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.;
- h) dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- i) i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l’insediamento ove avviene il trattamento e all’ultimazione dell’intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell’Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- j) I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- k) l’attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore ai 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- l) l’operazione di recupero “**R5**” svolta sui rifiuti identificati con codice EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 s.m.i., allegati 1 - suballegato 1 alla tipologia **7.1**, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (“end of waste”), alle seguenti condizioni:
- produzione di materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi agli allegati C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
  - produzione di materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi alle norme UNI nelle forme usualmente commercializzate:
    - o UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
    - o UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;
- m) attestazione di conformità al test di cessione di cui all’allegato 3 del già citato DM 05/02/1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale (potrà essere acquisito dal detentore del rifiuto destinato al recupero o eseguito dal titolare della presente autorizzazione) se i prodotti finiti sono destinati a recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali;

- n) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" secondo l'Allegato "C4" della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.1.3 lett. b) del DM 05/02/1998 e s.m.i.; in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
- o) a valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove delimitare fisicamente il cumulo ottenuto, prelevando un campione rappresentativo del lotto di produzione. Andrà quindi verificata la conformità del materiale prelevato in relazione all'utilizzo, effettuando le prove stabilite dalle specifiche norme sopra citate al fine di predisporre la dichiarazione che ne certifica la conformità ai rispettivi usi specifici di destino;
- p) tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
- q) per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata per lotti di volume massimo pari a 3.000 mc/cad. di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
- r) la conformità di ogni lotto, come sopra quantificato, deve essere attestata attraverso la "Dichiarazione di conformità" per lo scopo specifico di destino, utilizzando il modello ai sensi del DPR 45/2000 e s.m.i. di cui in allegato (Allegato 3), in cui siano indicate le specifiche norme di prodotto di cui si attesta la conformità; copia di ogni "Dichiarazione di conformità", con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 3 anni presso la sede legale dell'azienda; inoltre, dovrà essere trasmessa all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico;
- s) l'attività di recupero (R5) del rifiuto codice EER 170302 (conglomerato bituminoso) dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018:
- la cessazione della qualifica di rifiuto avviene in seguito al superamento delle verifiche analitiche e granulometriche atte ad attestare i requisiti di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018; i materiali che cessano la qualifica di rifiuto ("end of waste") e assumono quella di "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere destinati ad uno degli usi specifici previsti dall'art. 3 del DM 69/2018 (Parte a), Allegato 1);
  - ai sensi dell'art.4 del DM 69/2018, il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto dovrà essere attestato dalla Ditta tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ("Dichiarazione di conformità", modulo di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018), redatta al termine del processo, via PEC all'autorità competente (Arpae SAC di Parma), nonché ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; la Ditta dovrà conservare presso l'impianto in parola o presso la propria sede legale, la suddetta Dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedono;
  - ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 69/2018, la Ditta dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato

bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM 69/2018; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi; in caso di possesso della certificazione Uni En Iso 14001 o Registrazione di cui al Reg. Ce 1221/2009 e s.m.i. (Emas), ai sensi dell'art. 5 del DM 69/2018, la Ditta è esentata dalla modalità di detenzione dei campioni di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo decreto, a condizione che sia prevista apposita documentazione relativa ai seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 69/2018; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale;

- il materiale che in seguito alle verifiche in ingresso di cui alla parte b), punto b.1) o in seguito alle verifiche di cui alla parte b), punti b.2.1), b.2.2) dell'Allegato 1 al DM 69/2018, non sia ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di granulato ("end of waste"), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;
  - al completamento di un "lotto" di 3.000 m<sup>3</sup> è effettuato il test come indicato nell'Allegato 1 del Decreto n.69/18; dovrà essere individuata un'"area di quarantena" in cui stoccare il rifiuto fino all'acquisizione degli esiti dei test effettuati; l'area individuata per la messa in riserva del cumulo dei rifiuti in ingresso dovrà essere fisicamente separata anche con setti mobili onde evitare il contatto con il cumulo di granulato di conglomerato bituminoso ("end of waste"), in seguito all'acquisizione del certificato di conformità ai sensi dell'art. 3 del DM 69/2018;
  - la Ditta dovrà introdurre procedure aziendali per la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i singoli "scopi specifici" previsti nel DM 69/2018; le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale;
- t) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella Comunicazione di campagna di trattamento (eventuale procedura di verifica assoggettabilità a VIA, se del caso, e/o Comunicazione);
- u) la Ditta dovrà conservare per almeno tre anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di rifiuto prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e a consentire la ripetizione delle analisi;
- v) ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. "REACH"). Le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha

cessato di essere considerato un rifiuto;

- w) ogni successiva revisione e miglioramento del “sistema di gestione ambientale” e delle sue procedure o Istruzioni Operative allegate, dovrà essere sottoposta ad apposita sessione di formazione del personale addetto e trasmessa all’autorità competente (Arpae Parma) entro 30 giorni dalle modifiche;
- x) il gestore deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L’abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- y) si prescrive la clorazione dell’acqua utilizzata per la nebulizzazione, al fine di prevenire il rischio legionella;
- z) l’impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l’acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l’allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
- aa) per quanto riguarda l’impatto acustico, l’impianto in oggetto dovrà rispettare i valori limite di emissioni sonore previsti per il sito nel quale si svolge l’attività di frantumazione della singola campagna, secondo la legge ex DPCM 14/11/1997, con particolare riferimento al valore limite differenziale di immissione; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta al Comune territorialmente competente apposita domanda in deroga ai valori limite di immissione (assoluti e/o differenziali) ai sensi dello specifico "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee";
- bb) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti, e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l’attività si svolge prevalentemente all’interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l’obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- cc) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l’impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
- dd) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- ee) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- ff) l’integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all’acquisizione di specifica modifica all’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006;
- gg) per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 t/giorno, dovrà essere inoltrata all’Ente territorialmente competente domanda di Verifica di assoggettabilità a VIA di (“screening”), ad esclusione delle campagne volte al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora le stesse abbiano una durata inferiore a novanta giorni, e delle campagne di trattamento degli altri rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono

sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;

- hh) Il gestore dovrà preliminarmente inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione delle campagne di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi;
- ii) per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
- data di inizio e la durata della campagna di attività;
  - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
  - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
  - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
  - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
  - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
  - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
  - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
  - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- jj) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- kk) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
  - ubicazione del cantiere;
  - data inizio e termine della campagna;
  - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
  - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;

- tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
  - tipologia e quantitativi dei materiali prodotti (“end of waste”);
  - esito test di cessione dei materiali prodotti (laddove richiesto dalla norma);
  - Dichiarazione di conformità ai requisiti imposti dalla normativa di prodotto pertinente per gli usi specifici consentiti, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, lett. e);
- ll) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
- mm) i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
- nn) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento, dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;
- oo) la ditta titolare dell’autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall’attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- pp) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l’eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell’impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- qq) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell’aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

#### **Per la matrice emissioni in atmosfera:**

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l’attività di “trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)” sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all’interno della Provincia di Parma, la stessa dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell’art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore, per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto, delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL – Distretto di Fidenza SISP e SPSAL prot. n.66495 del 30/09/2021, nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma acquisita da Arpae SAC al prot. n. PG/2021/183898 del 30/11/2021 e nell’allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente.

#### **Per la matrice scarichi:**

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l’attività di recupero non comporta l’attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere **gestite e/o autorizzate** ai sensi della normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno in occasione di ogni singola campagna, a fronte di specifica

Comunicazione.

**DI REVOCARE** la precedente Autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione n.358 del 10/02/2011 e s.m.i., in quanto sostituita dal presente atto;

**DI INVIARE:**

la presente Autorizzazione: alla società "OMNIA SERVICE S.r.l.", al Comune di Salsomaggiore Terme, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, per quanto di competenza;

**DI STABILIRE CHE:**

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
  1. Allegato 1: parere AUSL - Distretto di Fidenza (prot. n.66495 del 30/09/2021);
  2. Allegato 2: Relazione Tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (PG/2021/183898) e allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018;
  3. Allegato 3: Modello di "Dichiarazione di conformità" per gli aggregati riciclati.

*Sinadoc: 19120/2020*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: (Prot. num. 141927/2021 del 15/09/2021 alle ore 10:47) d.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Rinnovo Autorizzazione unica all'esercizio di impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi - Ditta: OMNIA SERVICE Srl - impianto in Comune di Salsomaggiore Terme, Via San Giuseppe 24/a.

Si comunica in riferimento alla Vostra nota prot 141927 del 15.09.2021 avente per oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Rinnovo Autorizzazione unica all'esercizio di impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi della Ditta: OMNIA SERVICE Srl presso l'impianto sito in Comune di Salsomaggiore Terme, Via San Giuseppe 24/a.

Osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, subordinato alla prescrizione di provvedere al contenimento ed abbattimento delle polveri ad umido.

Si ricorda inoltre la necessità di clorare l'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella.

I mezzi utilizzati per i trasporti da e per il sito dovranno essere dotati di cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Milena Vignali

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Sac Arpae  
Parma  
(posta interna)

Oggetto: ditta Omnia Service srl, sede legale in Strada San Giuseppe n. 24/A, 43039 Salsomaggiore Terme (PR). Rinnovo senza modifiche Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi. Relazione tecnica.

In riferimento alla richiesta di relazione tecnica di codesto Servizio di pari oggetto del relativa alla istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica ex art. 208 Dlgs 152/06 smi per le operazioni di recupero trattamento (R5) inoltrata dalla ditta Omnia Service srl, sede legale in Strada San Giuseppe n. 24/A, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), vista la documentazione allegata alla prefata istanza si esprime parere favorevole al rinnovo senza modifiche dell'atto DET-AMB-2020-2701 del 08/06/2020, con le seguenti prescrizioni.

L'istanza di cui trattasi è relativa all'impiego di un impianto mobile da utilizzarsi per la riduzione volumetrica di materiali stoccati all'interno dei differenti siti, ove saranno svolte le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi.

Il mezzo verrà impiegato per svolgere un'attività di frantumazione riconducibile all'operazione di recupero R5 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche".

L'impianto mobile è OM TRACK ULISSE 96F° Matricola: 99A08600T° Anno di costruzione: 2000.

Il motore diesel è un modello Caterpillar, potenza 156 kW a 2.400 rpm.

Trattasi di un impianto semovente ma che necessita di un trasporto speciale (carrellone a tre assi) per essere trasportato da una sede all'altra che sarà eseguito da terzi, frantoio a mascelle ed equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite un impianto di nebulizzazione ad acqua.

In generale, l'impianto mobile è vocato al trattamento di inerti naturali quali ghiaia, granito, marmo, porfido, silicio, basalto, oltre a materiale proveniente da demolizione: laterizi, mattoni, calcestruzzo, cemento armato, tegole, vetro.

La potenzialità massima è pari a 50 ton/ora.

Durante i periodi di inattività, ovvero quando non impegnato in attività di campagna, ed ogni qual volta necessari di manutenzione, l'impianto sarà ricoverato presso il sito di proprietà della ditta sito in Strada San Giuseppe, 43039 Salsomaggiore Terme.

Visto il comma 15 dell'art. 208 Dlgs 152/06 smi, si esprime **parere favorevole** alla prefata

istanza di rilascio dell'autorizzazione unica e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi nell'esercizio della attività di trattamento di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione edili da scavo.

### Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Tipologia - codice EER	caratteristiche rifiuto	attività recupero	caratteristiche materiali fine vita rifiuto
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto codici EER: - 10 13 11; - 17 01 01; - 17 01 02 - 17 01 03; - 17 01 07; - 17 08 02; - 17 09 04.	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205
		7.1.3 c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) <b>(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 smi)</b> [R5]	
- 17 03 02,	manutenzione, demolizione ed approntamento di pavimentazioni stradali e non in conglomerato bituminoso	DM 69/2018. allegato 1 parte a) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso	a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;  b) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

1. Potenzialità massima di trattamento oraria: 50 tonnellate pari a circa 36 m<sup>3</sup>;
2. **Potenzialità annua di trattamento: 21.000 tonnellate;**
3. Il Gestore dovrà preliminarmente, con un anticipo di almeno 20 giorni, inoltrare

- all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi;
4. Dovrà essere prevista la verifica di assoggettabilità a VIA qualora sia previsto l'impiego dell'impianto mobile di cui trattasi in una campagna con durata superiore a 90 giorni;
  5. Per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
  6. Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla parte terza del DLgs 152/06 smi;
  7. Per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre a recupero caratterizzati da voci del catalogo EER cosiddette "codici specchio", ossia le voci 10 13 11, 17 01 07, 17 03 02 e 17 09 04, il Gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 D.M. 05/02/1998;
  8. I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
  9. Il sistema di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, deve essere mantenuto in condizioni di massima efficienza; si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella.
  10. l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
  11. Si evidenzia la necessità di sottoporre al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 smi per quanto concerne i rifiuti oggetto della presente autorizzazione sottoposti a recupero per la produzione di materiali "fine vita rifiuto" secondo le disposizioni del DM 05/02/1998 smi, allegato 1, suballegato 1,
    - 11.1. punto 7.1, nel rispetto dei disposti dei punti 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 limitatamente alla lettera b) e c);
  12. Le operazioni di recupero R5 autorizzate comportano la produzione di materiali fine vita rifiuto di cui al p.to 7.1.4, ossia materiali per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 (GU del 25/07/2005 n. 171) e materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alle norme UNI nelle forme usualmente commercializzate - UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; - UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;
  13. A valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove delimitare fisicamente il cumulo ottenuto, prelevando un campione rappresentativo del lotto di produzione. Andrà quindi verificata la conformità del materiale prelevato in relazione all'utilizzo, effettuando le prove stabilite dalle specifiche norme sopra citate al fine di predisporre la dichiarazione che ne certifica

la rispondenza, sul modello proposto dall'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, corrispondenti ai rispettivi usi specifici di destino.

14. Tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
15. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera è presente un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

- EMISSIONE N. 01 - "Impianto di frantumazione"

Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

In caso di mancanza o insufficiente pressione dell'acqua, l'impianto di frantumazione dovrà automaticamente sospendere la sua attività.

- Emissione n. 02 - "Caterpillar, potenza 156 kW a 2.400 rpm"

Durata ore/giorno	8	ore
Durata giorni/anno	220	giorni
Materiale particellare	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

Il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

#### EMISSIONI DIFFUSE

Al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente si dovranno adottare i seguenti sistemi:

1. Il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
2. Durante le fasi di scarico e carico dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
3. I mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 19120/2020

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

### I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

### Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoopr@cert.arpae.emr.it)

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.)  EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpa.emr.it)

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:pec.aopr@cert.arpa.emr.it)

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

**Modello di**  
**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**  
 (Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'  
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL

*(NOTA: riportare l'eventuale decreto "End of Waste" o in alternativa l'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)*

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____ (aaaa)

*(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)*

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

**Il produttore sopra indicato dichiara che**

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in peso:

\_\_\_\_\_

*(NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)*

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme a:  
 \_\_\_\_\_ *riportare l'articolo relativo dell'eventuale decreto "End of Waste" o in alternativa i criteri di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)*
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1

Tabella 1

<b>Caratteristiche dell'aggregato recuperato</b>	
<b>Norme tecniche di conformità</b>	<b>Scopi specifici (Allegato 2)</b>
<input type="checkbox"/> UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 14227-1: Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13139: Aggregati per malta;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)

	<input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f)

**Il produttore dichiara infine di:**

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

\_\_\_\_\_, li, \_\_\_\_\_  
(NOTA: indicare luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**